



**COMUNE DI MANDATORICCIO**  
**PROVINCIA DI COSENZA**

Prot. n° 1702

li: 15.03.2013

**ORDINANZA N° 06**

**Oggetto: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) per il periodo 01 Maggio – 31 Ottobre 2013.**

**IL SINDACO**

Vista la necessità di intervenire, come ogni anno, a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della **zanzara tigre (Aedes albopictus)**;

Considerato che nel corso del periodo estivo del 2007 nel territorio regionale dell'Emilia- Romagna si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre;

Vista l'esigenza di provvedere ad incrementare ogni azione idonea ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, l'Ente scrivente provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

*Preso atto che nel territorio di questo Comune può insediarsi una popolazione significativa di questo insetto;*

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo **01 Maggio – 31 Ottobre 2013**, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di Aprile alla metà di Ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata divulgazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione, presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza competente per

territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla stessa ASP ;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Viste le Circolari del Ministero della Salute n. 13/1991 e n.42/1993 e successive;

Visto che il Ministero della Salute, con le suddette Circolari e attraverso l'Istituto Superiore di Sanità(,Rapporti ISTISAN 09/11 ) nonchè la Regione Calabria. con nota del 2006 e successive, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

Considerato che il Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 approvato con DGR Calabria n. 851 del 29-12-2010 prevede anche il Piano per la sorveglianza e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, da realizzare di concerto con le Aziende Sanitarie Regionali;

Su proposta dell'ASP di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione

## **ORDINA**

**Nel periodo compreso tra il 01 Maggio e il 31 Ottobre 2013**

**1) Ai soggetti gestori, responsabili e/o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di :**

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovtrappole eventualmente inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;

3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ed in tutti gli altri spazi di raccolta quali ad esempio cortili, parcheggi ecc. presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. Il trattamento può essere eseguito direttamente, da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi e/o avvalendosi di imprese di disinfestazione, a tal proposito, dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

6. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

**2) Ordina ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, nel periodo compreso tra il 01 Maggio e il 31 Ottobre 2013, di:**

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

**3) Ordina a tutti i conduttori di orti, nel periodo compreso tra il 01 Maggio e il 31 Ottobre 2013, di:**

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

**4) Ordina ai proprietari e/o responsabili e/o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, nel periodo compreso tra il 01 Maggio e il 31 Ottobre 2013, di:**

1. **adottare** tutti i provvedimenti e/o accorgimenti utili per evitare il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **assicurare** nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

**5) Ordina ai gestori/responsabili di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, nel periodo compreso tra il 01 Maggio e il 31 Ottobre 2013, di:**

1. **stoccare** i copertoni dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

**6) Ordina ai responsabili di qualsiasi cantiere, nel periodo compreso tra il 01 Maggio e il 31 Ottobre 2013, di :**

1. **evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere** in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche,
4. **assicurare** nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

**7) Ordina ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, nel periodo compreso tra il 01 Maggio e il 31 Ottobre 2013, di:**

1. **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

**8) Ordina a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati nel periodo compreso tra il 01 Maggio e il 31 Ottobre 2013, di:**

1. **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
4. **eseguire adeguate verifiche** ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

**9) Ordina ai gestori dei cimiteri e ai cittadini che li frequentano nel periodo compreso tra il 01 Maggio e il 31 ottobre 2013, di :**

1. **adottare** tutte le misure necessarie atte ad evitare il formarsi di focolai larvali;

2. rimuovere tutti i sottovasi; in alternativa dovranno essere riempiti di sabbia;
3. introdurre ad ogni ricambio d'acqua nei vasi con fiori freschi un prodotto e/o materiale idoneo ad evitare lo sviluppo larvale. In caso di utilizzo di fiori secchi il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

### ORDINA ALTRESI

**A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di vasche di laminazione di:**

**effettuare** idoneo trattamento larvicida delle acque, utilizzando prodotti a base di bacillus thuringiensis alle dosi riportate in etichetta in ragione ai volumi d'acqua trattati, e con le modalità e frequenze indicate.

**A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua o specchi d'acqua di qualunque tipo (ornamentali, per la pesca sportiva, per l'allevamento del pesce ecc.) di:**

**effettuare** idoneo trattamento larvicida delle acque, utilizzando prodotti a base di bacillus thuringiensis alle dosi riportate in etichetta proporzionalmente ai volumi d'acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate, oppure introdurre negli specchi d'acqua una popolazione di pesci larvivi in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione all'ampiezza dello specchio d'acqua stesso e ai volumi d'acqua presenti.

### IN CASO DI INOSSERVANZA

delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti, commisurata proporzionalmente alla gravità delle inosservanze riscontrate e all'ampiezza dell'area in questione.

### DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'ASP di Cosenza, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

### AVVERTE

che per dimostrare l'esecuzione dei trattamenti antilarvali, occorre presentare documento di acquisto dei prodotti larvicidi,

1. gli scontrini d'acquisto del prodotto larvicida o i contenitori di esso;
2. le ricevute fiscali o le dichiarazioni dell'impresa che ha effettuato i trattamenti;
3. le autocertificazioni delle azioni effettuate da parte del soggetto incaricato di eseguire i trattamenti, raccolto in apposito registro/scheda;
4. ogni altro idoneo documento attestante l'effettuazione dei trattamenti oppure, all'atto del controllo, il prodotto medesimo non scaduto;

### INFORMA

che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione nei termini previsti all'Albo Pretorio On-line, sezione Ordinanze, sarà disponibile presso gli Uffici del Comune, e verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente [www.comunedimandatoriccio.eu](http://www.comunedimandatoriccio.eu)

Contro il presente provvedimento è possibile proporre istanza di ricorso al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.



Il Sindaco  
(Avv. Angelo DONNIGI)